



Comune di Fisciano

N. Protocollo : _____

N. Ordinanza : OrdDec00186/2020

Decreto Sindacale

**OGGETTO : OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – REVOCA PARZIALE
DELL'ORDINANZA N. 185 DEL 20/11/2020 - CIMITERI COMUNALI**

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 ed in particolare l'art.1 Misure urgenti di contenimento del contagio nei territori di cui agli allegati 1 e 2 che stabilisce " 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ferme restando le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, le misure di cui all'art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 sono applicate nei territori di cui all'allegato 1 e le misure di cui all'art. 3 del medesimo decreto sono applicate nei territori di cui all'allegato 2.";

Considerato che la Campania è stata inserita nell'allegato 2 (ZONA ROSSA) della richiamata ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020;

Preso atto dell'evolversi, a livello nazionale, regionale e comunale della pandemia denominata "COVID-19";

Richiamata la propria ordinanza n. 185, emanata in data 20/11/2020 con la quale veniva disposta la chiusura di tutti i Cimiteri del territorio comunale fino al giorno 8 dicembre 2020;

Rilevato che la situazione denota, nel suo complesso, ragioni che inducono a riformare ed integrare il provvedimento contingibile ed urgente precedentemente intrapreso, consentendo la riapertura dei cimiteri, al fine di venire incontro al comune sentimento di pietà verso i defunti, pur nel rispetto di tutte le misure di sicurezza al fine di impedire il diffondersi del virus SARS-Cov-2;

Ritenuto pertanto di disporre la revoca parziale delle ordinanze nn. 185,

ORDINA

la **riapertura dei Cimiteri Comunali** a far data **da lunedì 30 novembre 2020** tutti i giorni della settimana con il seguente orario 08.00-12.00/15.00-17.00.

DEMANDA

al **Centro Operativo Comunale** il costante monitoraggio e valutazione della situazione dei contagi sviluppatasi sul territorio anche in riferimento all'ambito scolastico e dei relativi casi connessi a "contatti stretti", al fine dell'eventuale ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie a decorrere dal giorno 9 dicembre 2020.

MANDA

la presente ordinanza:

- al Responsabile del Settore Affari Istituzionali;
- al Responsabile del Settore Patrimonio e Ambiente;
- Alla Società Fisciano Sviluppo Spa;
- alla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivi R. Nicodemi di Fisciano;
- al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo A. De Caro di Lancusi;
- al Dirigente Scolastico dell'Istituto Agrario di Salerno;
- ai rispettivi Dirigenti di Scuole Private e Paritarie;
- al Comando di Polizia Locale di Fisciano;
- alla locale stazione dei Carabinieri di Fisciano;

DISPONE

che la presente ordinanza sia comunicata alla Prefettura U.T.G. di Salerno, alla Regione Campania e pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Fisciano e sul sito istituzionale dell'Ente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Comune di Fisciano lì, 27/11/2020

IL SINDACO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.